

PROGETTO DI LEGGE

UFFICIO PRESIDENZA  
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE  
PROTOCOLLO

N. 1225

Data 29.10.2013

Art. 1  
(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:
- a) banche commerciali: società autorizzate all'esercizio dell' "attività bancaria" ordinaria, ovverosia l'attività di raccolta di depositi o altri fondi presso il pubblico con obbligo di restituzione e l'esercizio del credito alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie e alla comunità, di cui alla lettera A dell'Allegato 1 alla Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e successive modifiche;
  - b) banche d'affari: banche o soggetti finanziari, comunque denominati, che non sono autorizzati a effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico e che investono in strumenti finanziari con finalità speculative;
  - c) finalità speculative: attività di investimento in strumenti finanziari ad alto rischio eseguite da un soggetto finanziario, comunque denominato, per conto della clientela o per conto proprio.

Art. 2  
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata a:
- a) separare l'attività delle banche commerciali dall'attività delle banche d'affari e a sancire il divieto per le banche commerciali di investire, per conto della clientela o per conto proprio, in strumenti finanziari per finalità speculative.
  - b) proteggere i depositi e i crediti inerenti l'economia reale e i fondi pensionistici:
    - dalle attività di investimento con finalità speculative svolte mediante l'utilizzo di strumenti finanziari;
    - dalla eccessiva concentrazione del rischio delle attività di investimento.
  - c) istituire dispositivi di garanzia e di recupero degli oneri finanziari sostenuti dallo Stato negli interventi svolti a vario titolo in favore degli istituti bancari in difficoltà;
  - d) assicurare la trasparenza del settore bancario attraverso la chiara identificabilità degli assetti proprietari delle banche.

Art. 3  
(Attività vietate alle banche commerciali)

1. E' fatto divieto alle banche commerciali di svolgere le seguenti attività:
- a. effettuare per proprio conto o per conto della clientela qualsiasi attività inerente l'investimento, la negoziazione e l'intermediazione di strumenti finanziari a fini speculativi;
  - b. detenere partecipazioni o stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con banche d'affari o soggetti finanziari, comunque denominati, che investono in strumenti finanziari a fini speculativi;
  - c. detenere partecipazioni in società assicurative e immobiliari;
  - d. operare in condizioni di disequilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie e in particolare, per le banche che praticano la

raccolta dei depositi a breve termine, erogare finanziamenti a medio o a lungo termine.

#### Art. 4

(Divieto ai soggetti finanziari che investono a fini speculativi)

1. Ai rappresentanti legali, ai direttori, a coloro che detengono partecipazioni rilevanti, ai funzionari e agli impiegati di banche speculative o soggetti finanziari, comunque denominati, che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico e che investono a fini speculativi in strumenti finanziari, è fatto divieto di ricoprire cariche direttive o detenere posizioni di controllo in banche commerciali.

#### Art. 5

(Disposizioni sull'autonomia patrimoniale dei fondi pensionistici in gestione)

1. Il patrimonio dei fondi pensionistici è giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei partecipanti investitori sia dal patrimonio del gestore.
2. I gestori dei patrimoni dei fondi pensionistici sono sottoposti a vigilanza prudenziale, mediante controlli ispettivi a cadenza annuale, da parte di Banca Centrale.

#### Art. 6

(Concentrazione del rischio)

1. Apposito decreto delegato stabilisce la percentuale di concentrazione del rischio ammessa per le attività di investimento delle banche commerciali.

#### Art. 7

(Interventi pubblici a sostegno delle banche commerciali)

1. Gli interventi onerosi da parte dello Stato con benefici fiscali a vario titolo, fidejussioni e esborsi a fini di ricapitalizzazione o a sostegno della liquidità, sono ammessi esclusivamente in favore delle banche commerciali.
2. Negli interventi di cui al primo comma del presente articolo lo Stato entra in possesso di una quota, di azioni o del patrimonio della banca stessa, commisurata all'impegno pubblico, avvalendosi per la sua stima del supporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale fornirà a titolo gratuito un parere motivato.
3. Ogni intervento di cui ai commi che precedono deve comprendere il piano di rientro delle somme versate, e l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dei gestori della banca interessata in caso di mala gestione accertata dagli organismi di vigilanza finanziaria.



Art. 8

(Trasparenza degli assetti proprietari delle banche)

1. I detentori a qualsiasi titolo di azioni, partecipazioni o quote di capitale di una banca, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono essere identificabili personalmente al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Gli assetti proprietari delle banche compresi i nominativi delle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma del presente articolo sono resi pubblici e conoscibili dalla Banca Centrale.
3. La cessione di azioni, partecipazioni o quote di capitale di una banca va resa nota attraverso apposita comunicazione alla Banca Centrale.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. I soggetti attualmente autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e ad altre attività riservate di cui alla Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e successive modifiche devono, nei modi e nei termini stabiliti da apposito decreto delegato, interrompere le attività riservate in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 3 sono punite con la revoca della licenza e con la multa di euro ... Restano ferme le sanzioni previste dalla L.165/2005.

Art. 11

(Norme finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato emanerà appositi decreti delegati recanti norme attuative secondo i principi e i criteri espressi dalla presente legge.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Francesca Micheli*  
*Ima Fd*  
*[Signature]*

*Shirley*  
*Aida Lippi*

*[Signature]*